



Notaio
Guido Trasatti

REPERTORIO N. 541

RACCOLTA N. 407

**CONFERMA DI COSTITUZIONE E STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Questo giorno diciassette gennaio dell'anno duemilaventi;

17.01.2020

in Parma, Via Collegio dei Nobili n.9.

Innanzi a me, dottor GUIDO TRASATTI, Notaio in Parma, iscritto al Collegio Notarile di Parma, alle ore 17,50, sono presenti:

- **BOSELLI GIACOMINO**, nato a Parma il giorno 11 agosto 1946, residente in Parma, Via Arnaldo da Brescia n. 2, codice fiscale BSL GMN 46M11 G337W;
 - **RABBONI LILIANA**, nata a Parma il giorno 17 giugno 1961, residente in Parma Via Arnaldo da Brescia n. 2, codice fiscale RBB LLN 61H57 G337V;
 - **BONFATTI ANDREA**, nato a Viadana (MN) il giorno 7 novembre 1990, residente in Viadana (MN), Via Villa Santa Maria n. 3, codice fiscale BNF NDR 90S07 L826E;
 - **DE CILLIS COSIMO**, nato a Oliveto Citra (SA) il giorno 4 gennaio 1975, residente in Viadana (MN), Via Federico Mompellio n. 1, codice fiscale DCL CSM 75A04 G039Y;
 - **ARTONI FULVIO**, nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 18 ottobre 1957, residente in Casalmaggiore (CR), Via Beduschi n. 28, codice fiscale RTN FLV 57R18 B898R;
 - **BINI DONATELLA**, nata a Casalmaggiore (CR) il giorno 18 luglio 1978, residente in Casalmaggiore (CR), Via Alberto Mario n. 4, codice fiscale BNI DTL 78L58 B898F;
 - **MAINI GIANLUCA**, nato a Bologna il giorno 7 febbraio 1980, residente in Bologna, Via Pontida n. 18, codice fiscale MNA GLC 80B07 A944K;
 - **RUSSO ANTONIO**, nato a Polistena (RC) il giorno 1 dicembre 1956, residente in Firenze, Via Guelfa n. 38, codice fiscale RSS NTN 56T01 G791N;
 - **BOCCHI PAOLO**, nato a Cremona il giorno 11 aprile 1961, residente in Casalmaggiore (CR), Via Cairoli n. 3, codice fiscale BCC PLA 61D11 D150H;
 - **ABRUZZESE ANTONIETTA**, nata a Melito Irpino (AV) il giorno 13 marzo 1960, residente in Bologna, Via Luigi Longo n. 15, codice fiscale BRZ NNT 60C53 F110B;
 - **PESSINA LISA**, nata a Casalmaggiore (CR) il giorno 14 ottobre 1996, residente in Cogozzo di Viadana (MN), Via Milano n. 13, codice fiscale PSS LSI 96R54 B898F;
 - **GNACCARINI ALESSANDRA**, nata a Viadana (MN) il giorno 3 settembre 1970, residente in Viadana (MN), Via Nearco Zambelli n. 10, codice fiscale GNC LSN 70P43 L826R;
- cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali dichiarano di agire nella loro qualità di unici soci dell'associazione **"AMURT Ananda Marga Universal Relief Team ODV"**, con sede in Parma, Via Arnaldo da Brescia n. 2, codice fiscale 92098920348, oltre meglio identificata.

PREMETTONO I COMPARENTI

- che in data 15 novembre 1992 è stata costituita la Sezione distaccata di Parma dell'associazione "Libera Associazione Volontaria Ananda Marga" di Bologna (codice fiscale 92031150375);
- che in data 16 novembre 1992 il consiglio direttivo dell'associazione "Libera Associazione Volontaria Ananda Marga" di Bologna ha riconosciuto la legittimità della costituzione della Sezione di Parma;
- che a seguito di istanza presentata in data 17 novembre 1992, la Sezione di Parma è stata iscritta nel Registro Regionale (Regione Emilia Romagna) del Volon-

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI DELL'ART.
82 COMMA 5
D.LGS. N. 117/2017

**Agenzia Entrate
di PARMA**
Registrato
il 27/01/2020
n. 1285
Serie 1T



tariato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 216 in data 12 febbraio 1993;

- che l'assemblea della Sezione di Parma, con delibera in data 5 febbraio 1999, registrata presso l'Ufficio del Registro di Parma in data 24 febbraio 1999 al n. 117 Serie 3, ha approvato il distacco dall'associazione "Libera Associazione Volontaria Ananda Marga" di Bologna mediante costituzione dell'associazione "AMURT Ananda Marga Universal Relief Team" con sede in Parma, Via Rapallo n. 1;

- che in data 11 marzo 1999 all'associazione "AMURT Ananda Marga Universal Relief Team" è stato attribuito il codice fiscale n. 92098920348;

- che in data 18 giugno 2001, pur non essendosi costituita a mezzo di atto pubblico ma con scrittura privata registrata, l'associazione "AMURT Ananda Marga Universal Relief Team" ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con iscrizione nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche al n. 4, presso la Prefettura di Parma;

- che l'assemblea dei soci dell'associazione "AMURT Ananda Marga Universal Relief Team", con delibera in data 6 maggio 2019, registrata presso l'Ufficio del Registro di Parma in data 13 maggio 2019 al n. 2309 Serie 3, ha approvato la modifica dello statuto, per conformarlo alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017, modificando la propria denominazione in "AMURT Ananda Marga Universal Relief Team ODV";

- che tali modifiche statutarie sono state depositate per l'iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di Volontariato;

- che pertanto presso il Registro Regionale (Regione Emilia Romagna) del Volontariato al n. 1374, nonché presso il Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Parma al n. 4, risulta essere iscritta l'associazione "AMURT Ananda Marga Universal Relief Team ODV";

TUTTO CIO' PREMESSO

considerato far parte integrante e sostanziale del presente atto,

= Primo luogo =

I componenti nella loro espressa qualifica dichiarano di voler dar veste pubblica all'avvenuta costituzione della detta associazione **"AMURT Ananda Marga Universal Relief Team ODV"** confermando il contenuto dell'attuale statuto dell'associazione.

= Secondo luogo =

I componenti, nella loro espressa qualifica, convengono inoltre di modificare lo statuto dell'associazione nel modo seguente:

* al comma 1 dell'art.1, viene eliminata l'indicazione dell'indirizzo della sede all'interno del Comune, in modo da rendere tale comma coerente con quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo;

* gli scopi dell'associazione vengono integrati, con la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto, con la seguente previsione: << svolgimento di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo che verranno implementate nei Paesi partner >>;

* all'art 7, fra gli organi facoltativi dell'associazione viene previsto anche il Rappresentante dell'Ente di Culto "Ananda Marga Italia" (codice fiscale 93116120234) e viene introdotto, dopo l'articolo 12 relativo alla disciplina dell'eventuale organo di controllo, un articolo 13 contenente la disciplina di tale Organo; conseguentemente viene scalata la numerazione degli articoli successivi;

* vengono apportate alcune lievi modifiche stilistiche agli articoli 1-5-7-8-11-12.

Il testo integrale dello statuto, aggiornato a seguito delle modifiche sopra appor-

te con decisione di tutti i soci, viene qui di seguito integralmente riportato.

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"AMURT Ananda Marga Universal Relief Team - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "AMURT Ananda Marga Universal Relief Team - ODV", con sede legale nel Comune di Parma.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Organizzazione di Volontariato potrà avere sezioni su tutto il territorio nazionale.

Ogni sezione, pur facendo riferimento al presente Statuto, avrà autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa e di programmazione delle varie attività.

Potrà inoltre essere costituita AMURTEL (AMURT lady), sezione di AMURT che si occupa della salute e del benessere fisico, psichico e spirituale della donna a livello individuale, familiare e sociale. Tale sezione avrà totale autonomia patrimoniale, gestionale ed amministrativa nonché di programmazione delle varie attività.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) al soccorso in emergenza di calamità naturali o causate dall'uomo anche in collaborazione con la Protezione Civile;
- b) al servizio sociale per aree e comunità bisognose;
- c) alla promozione e la difesa dei diritti umani;
- d) alla salvaguardia ed il miglioramento della salute e del benessere psichico della popolazione;
- e) all'educazione al rispetto ed alla protezione della natura;
- f) alla crescita culturale e spirituale secondo i principi Tantra Yoga (scienza spirituale della mente e del corpo) e della filosofia Neo-Umanista, così come diffusi dal Movimento Internazionale Ananda Marga, fondato a Calcutta (India) nel 1955 da Prabhat Ranjan Sarkar e rappresentato in Italia da Ananda Marga Italia via Brolazzo 3, 37010 Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona);
- g) svolgimento di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo che verranno implementate nei Paesi partner.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si fonda:

- a) sul disinteresse e sulle gratuità nello svolgimento dell'attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona;
- b) sull'esigenza di perseguire condizioni per la solidarietà indiscriminata, l'amore universale e l'effettiva liberazione dell'uomo promuovendo ed operando per il benessere di tutti gli esseri viventi e per la pace e l'armonia tra tutti i popoli, pre-



stando servizi e soccorsi alle persone sofferenti senza alcuna distinzione di razza, religione, casta e nazionalità;

c) su un diretto impegno nel civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con le strutture pubbliche e con le forze sociali operanti in sintonia con le finalità del volontariato;

d) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati as-

sieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possano essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

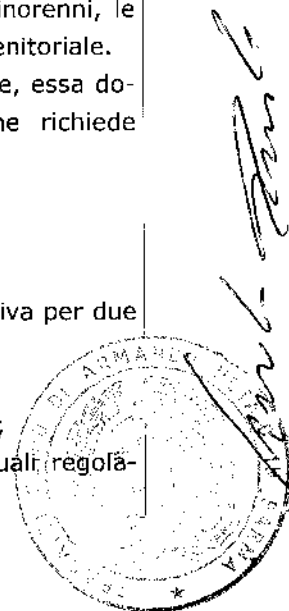
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.



L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo;
- l'eventuale Rappresentante dell'Ente di Culto "Ananda Marga Italia" (codice fiscale 93116120234).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

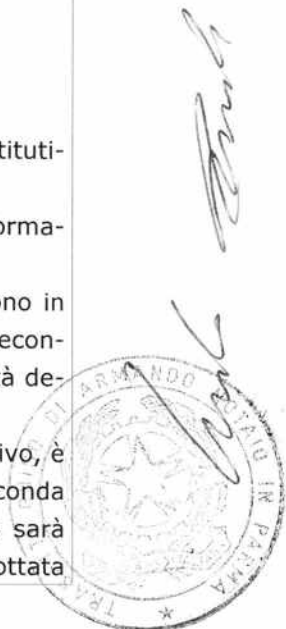
L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto, per la trasformazione, fusione e scissione occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata



all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai

terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Rappresentante dell'Ente di Culto "Ananda Marga Italia"

Il rappresentante dell'Ente di Culto "Ananda Marga Italia" (codice fiscale 93116120234) viene nominato dal competente organo dell'Ente di Culto "Ananda Marga Italia" stesso, il quale ha l'onere di comunicare al consiglio direttivo dell'associazione l'avvenuta nomina.

Il rappresentante dell'Ente di Culto "Ananda Marga Italia", ove nominato, vigila sull'osservanza da parte dell'associazione del codice etico dell'Ananda Marga.

A tal fine potrà partecipare alle assemblee dell'associazione nonché alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di vo-



to. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

I componenti infine conferiscono al Legale rappresentante dell'Associazione tutti i necessari poteri affinché possa apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione nel competente Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato e negli altri registri pubblici, nonché per compiere ogni altro eventuale atto e/o formalità necessaria presso i competenti uffici.

La discussione relativa al presente atto termina alle ore 19,20.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, è esente dall'imposta di bollo.

Spese di quest'atto a carico dell'Associazione.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), le parti contraenti prendono atto che il sottoscritto notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel contratto (e nella sua documentazione preparatoria); esse altresì acconsentono al "trattamento" dei dati stessi, anche qualora si tratti di "dati sensibili", da parte del "titolare del trattamento" e dei suoi "incaricati", mediante strumenti, compresi quelli informatici, idonei alla loro gestione e archiviazione, sia al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto, sia al fine di soddisfare esigenze organizzative dello studio notarile; le parti contraenti pure autorizzano il "trattamento" dei dati predetti da parte di soggetti terzi, incaricati dal "titolare del trattamento", che siano preposti alla tenuta e alla gestione delle banche dati contenenti i Registri Immobiliari, gli Archivi Catastali, il Registro delle Imprese e ogni altro Pubblico Registro, o che comunque siano preposti a qualsiasi Ufficio ove debbano svolgersi adempimenti dipendenti dalla stipula del contratto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia cura ed in parte scritto di mia mano su ventuno facciate di sei fogli, è stato sottoscritto dai componenti e da me notaio previa lettura da me data ai componenti stessi che l'approvano.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 12, della legge n. 89/1913, i componenti di comune accordo delegano il signor DE CILLIS COSIMO per l'apposizione delle firme marginali.

Le sottoscrizioni vengono apposte alle ore diciannove e minuti ventuno.

Firmati nell'originale:

Boselli Giacomino

Liliana Rabboni

Andrea Bonfatti

De Cillis Cosimo

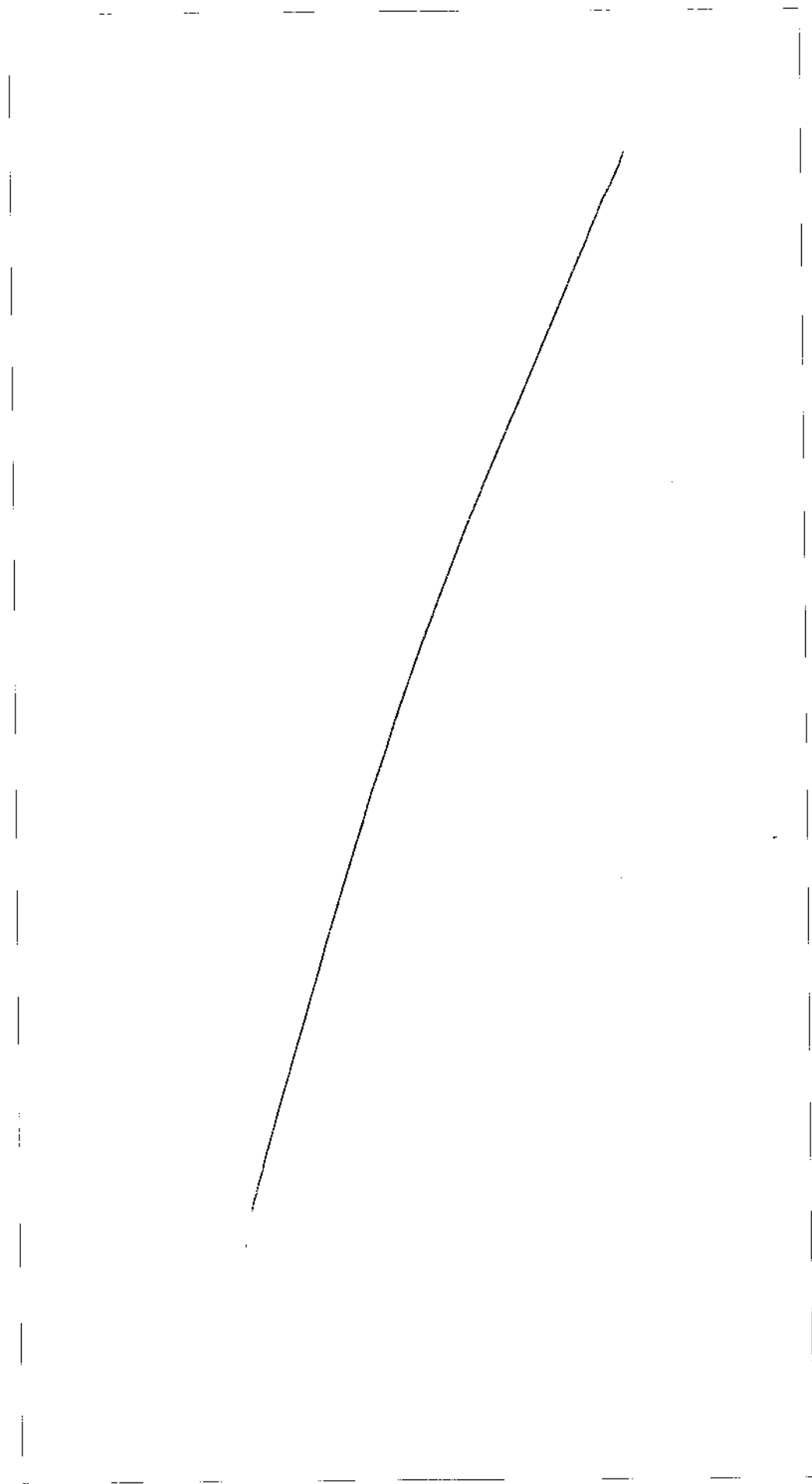
Artori Fulvio

Bini Donatella

Maini Gianluca

Antonio Russo
Paolo Bocchi
Abruzzese Antonietta
Pessina Lisa
Alessandra Gnaccarini
Guido Trasatti Notaio





Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Parma, 27 gennaio 2020

